

Regione Campania

AUSCOSO 12  
7 9001 PRC/NT  
gosta fo

# A.S.L.

## SALERNO

***IPOTESI DI ACCORDO stralcio  
“INTEGRAZIONI INDENNITA’ PER PARTICOLARI  
CONDIZIONI DI LAVORO”***

***Accordo sottoscritto nella seduta di Contrattazione Decentrata  
tra delegazione di parte pubblica e parte sindacale  
nella seduta del \_\_\_\_\_***

Visto l'Accordo decentrato "Indennità ex art. 44 CCNL" sottoscritto in data 19 maggio 2014;  
Richiamate le note del Direttore Servizio Gestione Risorse Umane parte integrante della presente  
intesa;

Premesso che è evidente che il processo di aziendalizzazione richiede necessariamente un impiego  
flessibile delle risorse umane

Con tale consapevolezza le parti concordano, in linea generale, che gli istituti di cui al presente  
articolato siano gradualmente finalizzati a valorizzare compiutamente tutte le attività che per la  
loro specificità comportano condizioni di lavoro non agevoli



**LE PARTI CONCORDANO**  
**Indennità per particolari condizioni di lavoro ai sensi del CCNL**

**INDICAZIONI INDENNITA'**

Equilibrio turni numero turni minimi effettuati e rientri per riconoscimento indennità

Turni lavoro	20% 3 turni 24h			30% 2 turni 12h		RIENTRI
	M	P	N	M	P	
1						
2						
3	1	1	1	1	1	1/2
4	1	1	1	1	1	1/2
5	1	1	1	1	1	1/2
6	1	1	1	1	1	3/4
7	1	1	1	2	2	3/4
8	1	1	1	2	2	3/4
9	1	1	1	2	2	3/4
10	2	2	2	2	2	3/4
11	2	2	2	3	3	5/6
12	2	2	2	3	3	5/6
13	2	2	2	3	3	5/6
14	2	2	2	3	3	5/6
15	3	3	3	3	3	5/6
16	3	3	3	4	4	7/8
17	3	3	3	4	4	7/8
18	3	3	3	4	4	7/8
19	3	3	3	4	4	7/8
20	4	4	4	4	4	7/8
21	4	4	4	4	4	8
22	4	4	4	4	4	8
23	4	4	4	4	4	8
24	4	4	4	4	4	8
25	4	4	4	4	4	8
26	4	4	4	4	4	8
27	4	4	4	4	4	8

**TURNI DI LAVORO**

Sono i giorni lavorati: giorni con almeno 4/5/6 ore di lavoro e i riposi compensativi.

Non sono giorni lavorativi: riposi, congedo ordinario e straordinario, formazione se non obbligatoria, malattia, infortunio.

Indennità per tre turni 4,49 euro/die e qualora non rientri nella fattispecie prevista dalla tabella (20% 3 turni h24) si erogano le indennità su due turni;

Indennità per due turni 2,07 euro/die e qualora non rientri nella fattispecie prevista dalla tabella (30% 2 turni h12) non si eroga nessuna indennità.



Indennità per particolari condizioni di lavoro art. 86 CCNL 2016/2018

Ai sensi dell'art. 86 comma 9 agli OSS assegnati ai reparti di cui al comma 6 dell'art. 86 lettere a), b) e c) spettano per ogni giornata di effettivo servizio prestato le indennità previste che si richiamano:

a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie (€ 4.13);

b) nelle terapie sub intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi (€ 4.13);

c) nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuati dal DM del 30/01/1998 e s.m.i. (€ 5.16).

Le indennità in questione vengono erogate agli aventi diritto di cui alle lettere a), b) e c) ovvero a tutti i lavoratori aventi titolo che operano nei servizi individuati dall'ente quali terapie intensive, sub intensive e malattie infettive nell'ambito dei precedenti accordi.

Le indennità previste decorrono a far data dal 22 maggio 2018 ai sensi e per gli effetti del CCNL 2016/2018 art.2 commi 1, 2 e 3, nel rispetto degli accordi sottoscritti in materia parte integrante della presente intesa.

Altresì l'indennità di cui al comma 7 art. 86 spetta al personale del ruolo sanitario appartenente alle categorie B, C e D inclusivi degli ex livelli BS e DS, atteso che trattasi esclusivamente di livelli economici differenziati.

#### **INDENNITÀ PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE**

**ART. 87 CCNL 2016-2018** (ex art. 26 CCNL del 19/04/2004)

Essa compete, con le stesse modalità, anche al personale saltuariamente chiamato ad effettuare prestazioni giornaliere per il servizio di assistenza domiciliare, limitatamente alle giornate in cui viene erogata la prestazione.

#### **INDENNITÀ S.E.R.T.**

**ART. 88 CCNL 2016-2018** (ex art. 27 CCNL 19/04/2004)

Le strutture penitenziarie e alla medicina penitenziaria è affidato il compito della prevenzione, diagnosi e cura e riabilitazione in carcere, considerando la situazione limitativa imposta al paziente al fine di assicurare i necessari indici di salute in maniera compatibile con la sicurezza della struttura inclusiva degli operatori sanitari ivi operanti ed il rispetto del paziente detenuto.

L'alta percentualizzazione di detenuti affetti da stato di tossicodipendenza, malattie epato-biliari, malattie da HIV e malattie infettive etc., al personale operante presso le strutture di medicina penitenziaria si applica l'art. 88 del CCNL del 21/05/ data di sottoscrizione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.

L'indennità di € 5,16 è estesa ai tecnici di laboratorio in relazione alla concreta e documentata effettuazione, unitamente agli esami ordinari, anche di quelli di pertinenza del SERT e di malattie infettive.

#### **INDENNITÀ MANEGGIO E/O TRASPORTO VALORI E FRONT OFFICE**

Al personale adibito per l'intera giornata a servizi che comportino il maneggio e/o trasporto di valori di cassa compete una indennità giornaliera di Euro 6,00 per il maneggio valori per le reali giornate di effettivo servizio prestato.

Al personale adibito per l'intera giornata a servizi di CUP/cassa ticket, scelta e revoca, prenotazioni, riscossioni ed esenzioni ticket che comportino anche attività di front office compete una indennità giornaliera di Euro 6,00 per il maneggio valori per le reali giornate di effettivo servizio prestato.

Al personale che espleta contemporaneamente sia il maneggio danaro che il trasporto valori compete una indennità pari ad € 8,00 giornaliera.

Le indennità sono tra loro cumulabili e sono a carico del fondo premialità di cui all'art. 81 CCNL 2016/2018 e decorrono dall'01/01/2020.

### **PERSONALE BENEFICIARIO DEL RIMBORSO DELLE SPESE RELATIVE AL TRASPORTO DI MATERIALI E STRUMENTI**

Le condizioni di cui all'art. 44 comma 10 CCNL Integrativo del CCNL 07.04.99 – comparto sanità, inerente il rimborso delle spese relative al trasporto di materiali e strumenti, sono di seguito riportate ed i relativi rimborsi si applicano esclusivamente al personale di vigilanza ed ispezione con qualifica di UPG che si trova nelle seguenti condizioni:

- personale che per l'espletamento dei propri compiti d'istituto, inerenti la propria qualifica, è costretto necessariamente ad allontanarsi dall'ordinaria sede di servizio per portarsi all'esterno delle strutture dell'Azienda sui luoghi ove eseguire gli accertamenti, i sopralluoghi e le verifiche disposti dal Servizio/Unità Operativa di appartenenza;
- personale che per l'espletamento dei propri compiti d'istituto, inerenti la propria qualifica, deve necessariamente provvedere al trasporto, uso e manutenzione di attrezzature e strumentazione;
- personale che deve comunque necessariamente disporre, per qualsiasi accertamento, di strumenti ed attrezzature indispensabili a far fronte ad esigenze connesse all'attività istituzionale;
- personale che lavora prevalentemente sul territorio per sopralluoghi, ispezioni, verifiche e controlli.

Il rimborso è giornaliero ed il diritto si acquisisce solo ed esclusivamente per le ore lavorative necessarie all'effettuazione delle attività esterne per cui compete una indennità giornaliera di Euro 6,00 a carico del fondo premialità di cui all'art. 81 CCNL 2016/2018 e decorrono dall'01/01/2020.

### **LAVORO NOTTURNO E FESTIVITA' ARTT. 30 E 33 CCNL 2016/2018**

Al fine di premiare e valorizzare il lavoro notturno, ai sensi e per gli effetti della lettera M dell'art. 8 CCNL 2016/2018 si conviene di elevare il valore orario delle indennità previste all'art. 86 comma 12 ad € 3.74 lorde per ogni ora di servizio prestata dalle ore 22,00 alle ore 06,00 a carico del fondo premialità di cui all'art. 80 CCNL 2016/2018 fondo condizioni di lavoro ed incarichi e decorrono dall'01/01/2020.

Le parti convengono che per giornate di festività nazionali di Capodanno, Epifania o Befana, Pasqua, Lunedì dell'Angelo o Pasquetta, Anniversario della Liberazione, Festa del Lavoro, Festa della Repubblica, Ferragosto o Assunzione, Tutti i Santi (Ognissanti), Immacolata Concezione, Natale, Santo Stefano e Festa Padronale di elevare le indennità previste dall'art. 86 comma 13 rispettivamente a € 30.00 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta ad € 15,00 lorde se le prestazioni sono di durata pari od inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore a carico del fondo premialità di cui all'art. 81 CCNL 2016/2018 e decorrono dall'01/01/2020.

Le indennità sono tra loro cumulabili.

### **INDENNITA' INTEGRATIVA PER PRONTA DISPONIBILITA' - COMPENSI**

In riferimento all' art. 28, comma 15 CCNL del 21/05/2018, ai compensi si provvede con le risorse del fondo di cui all'art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi).

Secondo il punto l) comma 5 dell'art. 8 CCNL del 21/05/2018, è possibile l'elevazione della misura dell'indennità della pronta disponibilità con l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 80 CCNL 2016/2018. Le parti convengono, considerando gli estratti dei commi degli articoli 8 e 28 del CCNL 21/05/2018, di stabilire che far data dall'01/01/2020, per l'istituto in questione, solo ed esclusivamente nei casi di effettiva chiamata in servizio di incrementare di una quota pari ad € 10.00 (tot. € 30,00) per le categorie da A a BS e € 20.00 (tot. € 40,00) per le restanti, destinando dal fondo premialità e fasce le risorse necessarie ai sensi dell'art. 80 fondo condizioni di lavoro ed incarichi.

## **ORARIO DI LAVORO E TEMPI VESTIZIONE, SVESTIZIONE E PASSAGGIO DI CONSEGNE**

In riferimento all' art. 27, comma 11 e comma 12 e dell'art. 8 comma 5 lettera n) del CCNL 2016/2018, si conviene che per tutto il personale del ruolo sanitario, OSS e quelli appartenenti ai profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza i quali sono obbligati ad indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione, le cui operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, avvengono all'interno della sede di lavoro, la turnistica lavorativa abbia i seguenti parametri:

1. Per tutto il personale operante nei reparti di degenza, cura, assistenza, diagnosi e riabilitazione, PS, Sale Operatorie ed Interventistica ovvero in tutti i servizi e le strutture organizzate sulle 24 ore per ogni turno lavorativo (antimeridiano, pomeridiano e notturno) per le operazioni di svestizione, vestizione e passaggi di consegne sono autorizzati complessivamente 20 minuti di accavallamento orario per l'espletamento delle operazioni indicate (15 + 4 - art. 8 comma 5 lettera n) più 1 poiché trattasi di trattamento di miglior favore anche ai fini del conteggio del debito/credito orario mensile);

2. Per il personale operante in tutti i servizi, così come individuati al precedente comma 1, organizzati sulle 12 ore, per ogni turno lavorativo antimeridiano/pomeridiano, per le operazioni di svestizione, vestizione e passaggi di consegne sono autorizzati complessivamente 20 minuti di accavallamento orario per l'espletamento delle operazioni indicate (15 + 4 - art. 8 comma 5 lettera n) più 1 minuto poiché trattasi di trattamento di miglior favore anche ai fini del conteggio del debito/credito orario mensile);

3. Per tutto il restante personale non sanitario, operante in tutti i servizi e le strutture sanitarie/tecniche/amministrative/manutentive/tecnico-specializzate e professionali (STPA), organizzate sulle 24 ovvero 12 ore, per ogni turno lavorativo antimeridiano /pomeridiano /notturno, esclusivamente per le operazioni di passaggio di consegne sono autorizzati complessivamente 15 (10 + 4- art. 8 comma 5 lettera n) più 1 poiché trattasi di trattamento di miglior favore anche ai fini del conteggio del debito/credito orario mensile);

4. Al fine di dirimere eventuali contenziosi sulla materia di cui al presente articolo le parti convengono che dall'01/01/2020 tale articolazione oraria andrà a regime e pertanto sospendere ogni eventuale calcolo sul debito orario poiché relativamente alla fattispecie è innegabile il ritardo dell'ente su tali applicazioni obbligatorie, per cui gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico devono essere applicati dalle Aziende e Enti entro trenta giorni dalla data di stipulazione dell'accordo ai sensi dell'art. 2 comma 2 CCNL 2016/2018, esclusivamente per i problemi derivanti dall'adeguamento dell'orario di lavoro ai nuovi istituti contrattuali ai sensi dell'art. 27 CCNL 2016/2018 commi 11 e 12.

## **COMPUTO E CALCOLO FERIE**

Per quanto attiene il calcolo delle ferie, tenendo conto di quanto dall'art. 27 comma 10 che richiama la corrispondenza all'orario convenzionale di cui al comma 1 secondo cui l'orario di lavoro è articolato su 5 e 6 giornate lavorative con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 12 minuti e di 6 ore, per cui le giornate di ferie vengono determinate in applicazione della diversa articolazione dell'orario di servizio così come sotto indicato:

1. Articolazione su 6 giorni 32 giornate di ferie (30 per dipendenti assunti entro i primi 3 anni);
2. Articolazione su 5 giorni 28 (26 per dipendenti assunti entro i primi 3 anni), riduzione che si applica a tutti.

Pertanto le parti concordano che per i lavoratori che operano nella turnistica continuativa sulle 24 ore, sulle 12 ore ovvero a turno antimeridiano e pomeridiano, poiché al dipende viene ridotto il



suo monte ferie, con rispettiva cessione di 4 giornate in chiave compensativa, le giornate di ferie e gli eventuali permessi a qualsiasi titolo usufruiti coprono il turno nel suo intero esplicarsi, anche alla luce del fatto che devono obbligatoriamente essere autorizzati dai rispettivi responsabili di struttura (es. turno notturno 1 giorno di ferie o permesso; giornata di rientro 1 giorno di ferie o permesso).

#### **IPOTESI MONTE ORE FERIE**

L'ipotesi prospetta è quella di calcolare il monte orario ferie annuale da cui decurtare per ogni giornata di congedo l'orario di lavoro previsto nella turnistica giornaliera:

il monte viene calcolato moltiplicando il monte ferie per l'orario di lavoro relativo, così come previsto all'art. 27 CCNL 2016/2018 comma 1:

1. 32 giornate per 6 ore per un totale di 192 ore;
2. 28 giornate per 7,12 ore per un totale di 201 ore e 36 minuti.

#### **PREMIALITA' PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO NEI SERVIZI**

##### **A) PREMIALITA' PRONTO SOCCORSO**

Nel corso degli anni, la ridotta disponibilità di posti letto ha mutato la metodologia d'intervento del Pronto Soccorso (PS) che, se prima era riconducibile alla filosofia del trattamento, ricovera o dimetti, attualmente richiede un utilizzo sempre più strutturato dell'osservazione dei pazienti (OBI).

I dati della letteratura dimostrano che ogni anno oltre un terzo della popolazione italiana accede al Pronto Soccorso di riferimento territoriale per un presunto o reale bisogno di salute urgente.

In Italia si registrano 24 milioni di accessi/anno con un tasso di ricovero del 15% circa e i dati della regione Campania e quelli della provincia di Salerno sono in linea con quelli nazionali.

Il problema del sovraffollamento nei servizi di PS (overcrowding) è un fenomeno assai noto a livello internazionale: il normale funzionamento del PS è periodicamente reso difficile dalla sproporzione esistente - ed oggettivamente misurabile - tra la domanda sanitaria (numero di pazienti in attesa ed in carico) e le risorse realmente disponibili (umane, strutturali, posti letto e organizzative).

Pertanto in attesa di un necessario adeguamento delle strutture e dei servizi nei presidi ospedalieri di PP.SS. così come previsti dall'atto aziendale (Nocera, Sarno, Eboli, Battipaglia, Oliveto Citra, Sapri, Vallo della Lucania, Polla, Roccadaspide) si concorda di erogare per ogni turno ordinario le indennità previste ai punti 1 e 2, nel mentre per ogni turno aggiuntivo (straordinario e oltre turnistica prestabilita, quelle previste ai punti 3, 4, 5 e 6:

1. Indennità aggiuntiva pari a € 5.00 per turno antimeridiano e pomeridiano per il personale appartenente alle categorie da A /B/BS/C/D/DS;
2. Indennità aggiuntiva pari a € 10.00 per turno notturno per il personale appartenente alle categorie A/B/BS/C/D/DS .
3. Indennità aggiuntiva pari a € 10 per turno antimeridiano e pomeridiano per il personale appartenente alle categorie da A a BS;
4. Indennità aggiuntiva pari a € 15 per turno antimeridiano e pomeridiano per il personale appartenente alle altre categorie;
5. Indennità aggiuntiva pari a € 20 per turno notturno per il personale appartenente alle categorie da A a BS;
6. Indennità aggiuntiva pari a € 30 per turno notturno per il personale appartenente alle altre categorie.

Solo al personale proveniente da altri stabilimenti e da altre strutture sarà corrisposta anche la indennità di missione e indennità chilometrica se spettante ovvero superati i 10 Km dalla sede di provenienza a quella di destinazione.

Le predette indennità saranno a carico del fondo di cui all'art. 81 CCNL 2016/2018 premialità e fasce e con decorrenza dall'01/01/2020.

#### **B) PREMIALITA' SERVIZIO SERT**

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 88 CCNL 2016/2018 - indennità SERT - le parti convengono di erogare una quota mensile di premialità a tutti i lavoratori del comparto che operano nei servizi SERD e nella medicina penitenziaria, delle categorie A/B/BS/C/D/DS, pari ad € 2,50 pro die per ogni giornata di effettiva presenza. La predetta indennità saranno a carico del fondo di cui all'art. 81 CCNL 2016/2018 e con decorrenza dall'01/01/2020.

#### **PREMIALITA' ZONE DISAGIATE**

Le parti concordano, nel confermare la necessità di un potenziamento dei servizi sanitari e assistenziali nelle aree considerate disagiate, per la ASL Salerno individuate in Sapri, Vallo della Lucania, Polla, S. Arsenio, Oliveto Citra e Roccadaspide al fine di migliorare l'organizzazione complessiva e la qualità delle prestazioni erogate, di definire una premialità individuale, a carico del fondo di cui all'art. 81 CCNL 2016/2018 e con decorrenza dall'01/01/2020, per tutti i nuovi assunti che vengono assegnati presso una delle sedi sopraindicate e non residenti nelle stesse ovvero residenti in comuni con distanza superiore a KM 20, che verrà corrisposta per tutto il periodo di permanenza per una quota mensile di € 300,00 così ripartita:

1. € 150,00 mensili e per tredici mensilità;
2. € 8,00 pro die per ogni giornata di effettiva presenza nel limite massimo di € 150,00 e per tredici mensilità, a ristoro del disagio sostenuto.

La predetta indennità di premialità aree disagiate sarà corrisposta anche al personale che si trova nelle medesime condizioni e che è stato assunto prima del 01/01/2020.

#### **SERVIZIO PRESTATO DIRIGENTI SINDACALI**

Il dirigente sindacale (componente della RSU, delegato RSA o componente degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa), che, ai sensi del CCNQ del 07/08/1998 e s.m.i., usufruisce di permessi sindacali retribuiti giornalieri ed orari per la partecipazione a trattative sindacali, tavoli tecnici, a commissioni bilaterali, al comitato paritetico, a gruppi di lavoro e di studio, a convegni e congressi di natura sindacale e alle riunioni degli organismi direttivi statutari è da considerarsi orario di servizio. L'attestato sindacale rilasciato è equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato e dovrà tenere conto, altresì, dei tempi di percorrenza tra la sedi e di lavoro e quella dell'incontro sindacale qualora il dipendenti rientri nella sede di assegnazione.

Pertanto a far data dall'01/01/2020 ai fruitori di tali permessi spettano tutte le indennità per particolari condizioni di lavoro connesse al servizio effettivamente prestato come previste dagli artt. 86,37 e 88 del CCNL 2016/2018 compresa la erogazione del buono pasto.

Altresì si conviene che qualora trattasi di convocazioni da parte della direzione strategica per trattative ovvero qualsiasi momenti di confronto negoziale, ai delegati RSU dovrà essere corrisposta oltre alle predette indennità anche quella spettante per missione e chilometrica così come previsto dalle tabelle ACI e da regolamenti aziendali in uso.

LCS

SALERNO \_\_\_\_\_